

Disposizioni varie

*Le novità in materia tributaria
per l'anno 2020*

Aspetti generali



La Legge di bilancio per il 2020 (**L. n. 160/2019**) è intervenuta anche nell'ambito della trasformazione e digitalizzazione delle procedure amministrative, già avviata nel 2005 con l'emanazione del c.d. Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005)

Art. 1 comma 399

Ai fini del rafforzamento strutturale dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione di competenza del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1-quinquies, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è incrementata di 6 milioni di euro per l'anno 2020, di 8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.



- reca alcuni incrementi di risorse per il "rafforzamento strutturale" dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione di competenza del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri
- È richiamato il D.L. n. 135/ 2018 «*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*»
 - ➔ prevedeva il trasferimento dall'Agenzia per l'Italia digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri
 - ➔ in materia di piattaforme digitali, ha disposto i compiti relativi alla piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le P.A. e i prestatori di servizi di pagamento abilitati





Art. 1 comma 400

Per l'avvio della realizzazione delle azioni, delle iniziative e dei progetti connessi e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, nonché per le azioni, le iniziative e i progetti di innovazione e delle connesse attività di comunicazione, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Art. 1 comma 401

Al comma 1-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Allo stesso fine e per lo sviluppo e la diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, individua, promuove e gestisce mediante la competente struttura per l'innovazione della Presidenza del Consiglio dei ministri progetti di innovazione tecnologica e di trasformazione digitale di rilevanza strategica e di interesse nazionale».

- Il comma 400 autorizza la spesa di 5 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per l'avvio iniziative connesse e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana
 - Il comma 401 prevede la una competenza in capo alla Presidenza del Consiglio relativa a progetti di innovazione tecnologica e di trasformazione digitale di rilevanza strategica e interesse nazionale
- viene modificato l'art. 8 co. 1 ter del D.L. n. 135/2018, prevedendo che il Presidente del Consiglio dei ministri (o il Ministro delegato) "individua, promuove e gestisce" progetti di innovazione tecnologica e di trasformazione digitale di rilevanza strategica e di interesse nazionale



Art. 1 comma 402

Al fine di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini, la Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sviluppa una **piattaforma digitale per le notifiche**. La società di cui al primo periodo affida lo sviluppo della piattaforma, anche attraverso il riuso di infrastrutture tecnologiche esistenti, alla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

Art. 1 comma 403

Per la realizzazione della piattaforma di cui al comma 402 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

- I commi affidano alla Presidenza del Consiglio lo sviluppo di una piattaforma digitale per le notifiche delle pubbliche amministrazioni a cittadini e imprese
- Si procederà tramite la società per azioni “PagoPA” Spa (interamente partecipata dallo Stato, prevista dall’art. 8, co. 2 del D.L. n. 135/2018) che affiderà lo sviluppo della piattaforma alla SOGEI (società di cui all’art. 83, co. 15, del D.L. n. 112/2008)

Scopo: garantire la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione in maniera più semplice, efficiente, sicura ed economica

DECRETO FISCALE – ACCOLLO DEL DEBITO D'IMPOSTA (1)

Art. 1 - Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione

«1. Chiunque, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si accoli il debito d'imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti.

2. Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante.

3. I versamenti in violazione del comma 2 si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge. In tale eventualità, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalle disposizioni normative vigenti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

4. Con atti di recupero da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento, sono irrogate:

a) all'accollante le sanzioni di cui all'articolo 13, commi 4 o 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

b) all'accollato la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recuperando l'importo di cui al comma 3 e i relativi interessi. Per l'importo di cui al comma 3 e per gli interessi l'accollante è coobbligato in solido.

5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le modalità tecniche necessarie per attuare il presente articolo.»



DECRETO FISCALE – ACCOLLO DEL DEBITO D'IMPOSTA (2)

- In caso di accollo del debito di imposta (previsto dall'art. 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212), si prevede il divieto di compensazione con i crediti propri dell'accollante.
- I versamenti effettuati in violazione di tale regola si considerano non avvenuti, con applicazione delle sanzioni ad entrambe le parti. I relativi atti di recupero potranno essere notificati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione dell'F24 (in luogo di cinque anni dalla violazione).
- **Occorre provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per definire le modalità tecniche necessarie per l'attuazione.**
- La disposizione si può applicare anche ai tributi locali



DECRETO FISCALE – RAVVEDIMENTO OPEROSO (1)

Art. 10-bis – Estensione del ravvedimento operoso

«1. Il comma 1-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è abrogato.»

Il comma 1-bis prevedeva che le riduzioni delle sanzioni indicate di seguito si applicassero solo ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate:

- un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, avviene **entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione** ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore
- un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, avviene **oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione** ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore
- un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, avviene **dopo la constatazione della violazione** ai sensi dell'articolo 24 della, n. 4/29, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del D. Lgs. n. 471/1997



DECRETO FISCALE – RAVVEDIMENTO OPEROSO (2)

Termine entro cui sanare la violazione	Riduzione della sanzione
Entro 14 giorni dalla scadenza	0,1% giornaliero
Dal 15° al 30° giorno di ritardo	Sanzione fissa dell'1,5%
Dopo il 30° giorno fino al 90°	Sanzione fissa dell'1,67%
Oltre il 90° giorno	Sanzione fissa del 3,75%
Entro due anni dall'omissione/errore	Sanzione fissa del 4,29%
Oltre due anni dall'omissione/errore	Sanzione fissa del 5%



DECRETO FISCALE – PIATTAFORME MARINE

- Art. 38: istituzione dell'Imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) site entro i limiti del mare territoriale a partire dall'anno di imposta 2020.
- La tassazione è effettuata sulla base dei valori contabili e la base imponibile potenziale è ridotta al 20%.
- Si applica un'aliquota fissa al 10,6 per mille ripartita tra lo Stato, cui è riservato il gettito relativo alla quota ad aliquota di base del 7,6 per mille e i comuni interessati, cui viene attribuita la differenza tra il gettito complessivo e quello ad aliquota di base.
- Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni relative alle detrazioni in materia di IMU e le altre disposizioni della medesima imposta, in quanto compatibili.



DECRETO FISCALE – IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'art. 46 modifica il D. Lgs. n. 23/2011, introducendo, in tema di **imposta di soggiorno**, all'art. 4 il comma 1-bis:

*«**Nei comuni capoluogo di provincia che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, **abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di cui al presente articolo può essere applicata fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I predetti comuni sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione****»*

IMPORTO MASSIMO: € 10 PER NOTTE DI SOGGIORNO



DECRETO CRESCITA – IMPOSTA DI SOGGIORNO

Art. 13 – quater D.L. Crescita:

- introduzione banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi. Le strutture sono identificate con un codice utilizzato in ogni comunicazione riguardante l'offerta turistica



- contrasto all'evasione
- tutela del turista
- i dati relativi alle generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive sono forniti dal Ministero dell'Interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all'Agenzia delle Entrate affinché questa le renda disponibili ai Comuni





Grazie per l'attenzione